

**TRIBUNALE DI VERBANIA**

Il Tribunale di Verbania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, l'Ordine degli Avvocati di Verbania e la Camera Penale di Verbania hanno adottato il seguente protocollo per l'applicazione avanti il Tribunale di Verbania dei parametri previsti dal D.M. n. 247 del 11.12.2017 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 t.u.) imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premesso

Che il D.M. n. 247/2017 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione, fondato su una tabella standardizzata che prevede diverse ipotesi base – correlate alle varie tipologie processuali – con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 247/17 (che segue la medesima struttura già in propria dei D.M. n. 140/12, e 55/14 con specifico riferimento ai fattori correttivi.

Il DM in particolare ha apportato le seguenti modifiche alla precedente disciplina:

1. Si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino al 80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 co. 1);
2. È stato reintrodotta il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2);

3. I valori medi indicati nella tabella 15 (distinti per fasi e per A.G.) sono leggermente inferiori a quelli già previsti nella tabella B) di cui al precedente decreto.

4. Occorre poi considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 bis secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato ed equiparati sono ridotti ad un terzo.*

5. Inoltre, in osservazione della **circolare interpretativa 22.3.2017 del DAG- Ministero della Giustizia**, che prevede l'estensione, per analogia di ratio, della disciplina ex art. 106 bis alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori dei soggetti indicati agli artt. 116 117 e 118 DPR 30.5.2002, al fine di uniformare, equiparando la misura degli onorari e delle spese dei difensori da liquidare ai sensi dell'art. 82 DPR cit., discipline sostanzialmente analoghe per ratio e collocazione sistematica all'interno del DPR 115/2002, si conviene che anche i compensi del difensore d'ufficio di soggetto irreperibile di fatto e di diritto, nonché di soggetto insolvente, dovranno essere ridotti nella misura di un terzo.

Infine, il comma 783 dell'unico articolo della L. 208/15 (c.d. Legge di stabilità 2016) ha aggiunto il comma 3 bis all'articolo 83 del T.U. n. 115/02 disponendo che il pagamento deve essere emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto di seguito:

1) Il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle A e B, nelle quali il totale è calcolato computando, per il gratuito patrocinio, per gli irreperibili e per i soggetti ad essi equiparati, la riduzione ex art. 106 bis T.U. 115/02, sul quale dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese.

2) A tale valore si aggiungono gli **amenti (c.d. correttivi)** previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione, che devono essere ricomprese tra le seguenti:

- reati di competenza del Tribunale collegiale: + 30%
- presenza parte civile: +20%
- difensore che assiste soggetto contemporaneamente imputato e parte civile +20%
- imputato detenuto: +25%
- difesa di più imputati: +30% per ogni imputato oltre il primo sino al numero di 10 imputati; + 10% per ciascun imputato oltre al numero di 10 imputati;



- giudizio di particolare complessità delle imputazioni (desumibile dalla gravità dei fatti e dalla pluralità delle contestazioni): + 30%

- giudizio con oltre tre udienze e sino a cinque: + 30%

- giudizio con oltre cinque udienze e sino a dieci: + 45%

- giudizio con oltre dieci udienze: + 60%

Si tengono in conto le sole udienze effettive: sono "non effettive" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare, richiesta di rinvio congiunta delle parti o altre cause che richiedono un mero e veloce rinvio.

Si specifica che la riduzione del 30% ex art. 106 bis DPR 115/20002 si applica sull'importo finale ovvero sia dopo aver applicato, sulla somma base, gli aumenti stabiliti per le variabili su indicate. Dopodiché verrà applicato l'aumento del 15% a titolo di rimborso spese generali.

3) Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute.

In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.

L'ufficio si impegna ad inserire nel fascicolo principale il sotto fascicolo del gratuito patrocinio, non appena formato lo stesso.

In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'ufficio Anagrafe di appartenenza e/o al consolato e al DAP.

In caso di mancata risposta da parte del consolato, ovvero da parte del DAP nel termine di quindici giorni si presume l'irreperibilità.

In caso di prestazione di difesa d'ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale; l'insolvenza è presunta qualora, a seguito di verifica presso il Catasto nazionale, la motorizzazione civile, e previa autorizzazione del giudice procedente, l'Agenzia delle Entrate, l'imputato non risulti titolare di beni immobili o mobili registrati aggredibili, né risulti aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi due anni.



E' facoltà del difensore di depositare in udienza l'istanza di liquidazione al termine della fase processuale alla quale la stessa si riferisce, con facoltà per il giudice di provvedere sulla liquidazione della stessa al momento della adozione del provvedimento definitivo.

E' comunque onere del difensore, anche in caso di deposito dell'istanza in udienza, provvedere al deposito della stessa online.

Il giudice liquida, oltre al compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegare tabelle, anche le spese documentate inclusi i compensi per il tentativo di recupero.

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.

E' istituito un Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi

TABELLE ALLEGATE

Laddove vi sia la **fase introduttiva** (attività di cui all'art. 12 cc3, lett. B del decreto), ove non diversamente previsto: euro 400,00

TABELLA A (Tribunale)

IPOTESI 1

(incidenti di esecuzione)

Fase di studio: euro 650,00

Fase decisoria: euro 475,00

Totale euro 1.125 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU = euro 750,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.

Laddove vi sia effettiva trattazione (es: continuazioni, revoca sospensione condizionale o questioni attinenti al titolo esecutivo) aumento del 30%

IPOTESI 2

(patteggiamenti)

Fase di studio: euro 450,00

Fase decisoria: euro 1.200,00

Totale euro 1.650,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.100,00 oltre aumento del 15% ex art.
2 DM 55/14.

IPOTESI 3

(direttissime con convalida concluse con rito alternativo)

Fase di studio euro 500,00

Fase istruttoria, compresa la convalida: euro 400,00

Fase decisoria: euro 1.050,00

Totale euro 1950,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.300,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.

IPOTESI 4

(direttissime con convalida alle quali segue il giudizio ordinario)

Fase di studio: euro 500,00

Fase di convalida: euro 200,00

Fase istruttoria: euro 840,00

Fase decisoria: euro 1.100,00

Totale euro 2.640,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.760,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.

IPOTESI 5

(rito abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato)

Fase di studio: euro 500,00

Fase decisoria: euro 1.300,00

Totale euro 1.800,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.200,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14

IPOTESI 6

(rito abbreviato condizionato. Produzioni documentali e interrogatorio dell'imputato non rendono condizionato il rito abbreviato)

Fase di studio: euro 400,00

Fase istruttoria: euro 500,00

Fase decisoria: euro 1.200,00

Totale euro 2.100,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/14

IPOTESI 7

(dibattimento ipotesi base)

Fase di studio: euro 500,00

Fase istruttoria: euro 800,00

Fase decisoria: euro 1.100,00

Totale euro 2.400,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/14

Se la fase istruttoria comporta l'escussione di oltre 5 testi, si applica il moltiplicatore del 30%

IPOTESI 8

Giudizio di appello avverso sentenze GDP e reclamo 410 bis c.p.p. avverso le ordinanze di archiviazione

Fase di studio: euro 400,00

Fase introduttiva: euro 400,00

Fase decisoria: euro 1.000,00

Totale euro 1800,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1200,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/14

Ove vi sia fase istruttoria- nel solo giudizio di appello-: euro 700,00



TABELLA B (GIP/GUP)

IPOTESI 1

(udienza preliminare)

Fase di studio: euro 500,00

Fase decisoria: euro 1.000,00

Totale euro 1.500,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.000,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/14.



IPOTESI 2

(udienza preliminare con istruttoria. Non si considera attività istruttoria l'interrogatorio dell'imputato)

Fase di studio: euro 500,00

Fase istruttoria: 600,00

Fase decisoria: euro 1.000,00

Totale euro 2.100,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.400,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.

IPOTESI 3


(patteggiamenti)

Fase di studio: euro 500,00

Fase decisoria: euro 1.225,00

Totale euro 1725,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.150,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.



IPOTESI 4

(rito abbreviato semplice)

Fase di studio: euro 500,00

Fase decisoria: euro 1.300,00

Totale euro 1800,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.200,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.

IPOTESI 5

(rito abbreviato condizionato. Deposito documenti o interrogatorio dell'imputato non rendono condizionato il rito abbreviato)

Fase di studio: euro 500,00

Fase istruttoria: euro 600,00

Fase decisoria: euro 1300,00

Totale euro 2.400,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 1.600,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 DM 55/14.



Se patteggiamento o abbreviato o messa alla prova scaturiscono da **opposizione a decreto penale di condanna**, si liquidano ulteriori € 200 per la fase introduttiva

IPOTESI 6

(opposizione all'archiviazione)

Forfetariamente, euro 900,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU= euro 600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/14.

Se trattasi di **udienza ex art. 409 comma 2 c.p.p.**, euro 600 ridotto di un terzo € 400 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.

IPOTESI FISSE SENZA APPLICATORI DI CORRETTIVI

- ❖ **Lavori di ppau avanti al Gip (art. 186 comma 9 bis D.Lvo 285/92)**
totale euro 1.500,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU, euro 1.000,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.
- ❖ **Attività avanti il Tribunale per il riesame**
totale euro 1.800,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU, euro 1200 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.
- ❖ **Archiviazione senza attività di udienza ma con attività documentata del difensore**
Si liquida la sola fase di studio, € 600 ridotta di un terzo € 400 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.
- ❖ **Udienza di convalida di arresto o fermo**
La liquidazione verrà disposta dal GUP se v'è udienza preliminare, altrimenti si rientra nell'ipotesi di liquidazione di fase dei GIP:
Totale euro 750,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU, euro 500,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.
- ❖ **incidente probatorio**
Fase di studio: euro 300,00



Fase introduttiva: euro 300,00

Fase istruttoria: euro 600,00

Totale euro 1.200,00 ridotto di 1/3 ex art. 106 bis TU, euro 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.

- ❖ Procedimenti definiti ex artt. 129/469 c.p.p. in Atti Preliminari: € 900, ridotto di un terzo € 600 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.
- ❖ Procedimenti post sospensione per assenza 420 ter c.p.p./post riforma in secondo grado conclusi con sentenza di estinzione reato per prescrizione, senza istruttoria: € 900 ridotto di un terzo a € 600, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14.

Le parti che sottoscrivono il presente protocollo convengono di verificare insieme, trascorso un anno dalla sua sottoscrizione (ed allo stesso modo ogni anno successivo), l'efficacia del testo predisposto, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità, predisponendo le modifiche necessarie o le integrazioni ritenute più opportune per migliorare l'applicabilità.

Verbania, 12.4.2022

IL PROCURATORE DELLA
P.S. VERBANIA
D.ssa Olimpia Bossi

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Dott.ssa Donatella Banci Buonamici